

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3693

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato VIZZINI

Presentata il 28 marzo 1962

Modifica alla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, concernente il trattamento economico della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta ha lo scopo di correggere una ingiustificata sperequazione creata dalla legge 16 dicembre 1961, n. 1308, in danno dei magistrati di tribunale.

La legge 24 maggio 1951, n. 392, equiparò il trattamento economico dei referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dei sostituti procuratori generali della Corte dei conti, dei vice procuratori militari, dei giudici relatori dei tribunali militari, dei sostituti avvocati dello Stato e procuratori capi dello Stato a quello dei magistrati del tribunale, che usufruivano del terzo aumento quadriennale, stabilendo, perciò, l'eguale stipendio di lire 2.400.000 annue lorde.

Senonché, la legge 16 dicembre 1961, n. 1308, senza alcun valido motivo (al riguardo nulla si rileva nelle relazioni illustrative) ha annullato l'equiparazione durata per dieci anni elevando il trattamento economico delle categorie sopra indicate a lire 2.760.000 e lasciando immutato quello dei magistrati di tribunale in lire 2.400.000 annue lorde.

Tale differenziazione ha suscitato il fondato, generale malcontento dei magistrati di tribunale sia perché sono stati parificati agli ex vice referendari della Corte dei conti ed agli ex procuratori dello Stato all'inizio della carriera nonché ai sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe (grado VIII) sia perché il declassamento della retribuzione è stato giustamente considerato

una diminuzione del prestigio della loro funzione da parte dei giudici ordinari.

Nel corso dell'esame del disegno di legge in seno alla Commissione di Giustizia della Camera dei Deputati gli onorevoli Pellegrino ed Amatucci hanno presentato degli ordini del giorno, dopo aver illustrato l'esigenza di eliminare « l'ingiusta e mortificante » disparità e l'onorevole Dominedò, Sottosegretario di Stato alla giustizia, in rappresentanza del Governo ha dichiarato di accettarli come raccomandazioni.

La Commissione, pur essendosi resa conto della esattezza delle osservazioni ha adottato il testo approvato dal Senato per non procrastinare ulteriormente la concessione dei miglioramenti economici.

Venuto meno ora il motivo di opportunità si rende necessario, nonché urgente, il ripristino della situazione di parificazione durata per lunghi anni tra i magistrati di tribunale nonché equiparati e le categorie di cui sopra fissando in lire 2.760.000 annue lorde il trattamento economico dei giudici, ferma restando la decorrenza dal 1° luglio 1961, per evitare che si determini la non equivalenza del beneficio economico.

Al modesto onere derivante dall'approvazione della proposta di legge si potrà far fronte mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La lettera *c*) dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1961, n. 1308, è sostituita dalla seguente:

c) Funzione di Magistrato di Tribunale:
Giudici ed equiparati, lire 2.760.000; Aggiunti
giudiziari, lire 1.800.000.

ART. 2.

Il trattamento economico di cui all'articolo 1 decorre dal 1° luglio 1961.

ART. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante corrispondente riduzione del fondo occorrente per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.